

IFRS 19 – L’informativa ridotta per le entità controllate senza rilevanza pubblica

Dott. GIORGIO ALESSIO ACUNZO⁽¹⁾

DOI: 10.17408/RIREAGAA010203042024 - ISSN: 15983-9154

1. Background

Sono oramai diversi anni che lo IASB sta lavorando per migliorare la qualità dell’informazione finanziaria mediante la introduzione, da un lato, di principi guida volti alla identificazione solo delle informazioni rilevanti per gli investitori e, dall’altro, per facilitare la rimozione di informative standardizzate e non specifiche per la entità.

In questo breve contributo si vuole descrivere l’ultima iniziativa riferita al progetto dello IASB denominato “Disclosure Initiative-Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures” che è culminata nel mese di maggio 2024 nella pubblicazione dell’IFRS 19 *Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures*. Si rammenta che alla data della redazione del presente (gennaio 2024) non esistono ancora traduzioni ufficiali dei termini in lingua italiana. Per esigenze di presentazione, si sceglie di tradurre il concetto di public accountability con quello di rilevanza pubblica conscio del fatto che una volta terminato il processo di recepimento nella normativa comunitaria vi saranno le traduzioni ufficiali in lingua italiana in gazzetta ufficiale europea.

⁽¹⁾ L’autore è un professionista appartenente al Corporate Reporting Services Desk di EY Italia. EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Maggiori informazioni su raccolta e utilizzo dei dati da parte di EY e sui diritti individuali che ricadono sotto la legislazione sulla protezione dei dati sono disponibili su ey.com/IT/privacy. Le Member Firm di EY non prestano servizi legali dove non è consentito dalle normative locali. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com. Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia.

2. Sul progetto dello IASB

Con riferimento al progetto sull'informativa delle controllate senza rilevanza pubblica, si segnala che lo IASB ha aggiunto il progetto al suo piano quinquennale scorso (2017-2021) in base alle risultanze della Agenda Consultation 2015 in quanto i preparer che applicano i principi contabili internazionali per la predisposizione del bilancio consolidato di gruppo avevano richiesto di poter predisporre bilanci delle società partecipate nell'ambito del perimetro di consolidamento seguendo requisiti di informativa ridotti in considerazione del fatto che gli investitori sono prevalentemente interessati ad avere un quadro completo di informativa solamente a livello consolidato in un Gruppo di società dove ad esempio la esposizione bancaria è concentrata a livello di capogruppo così come la determinazione delle imposte di esercizio (si pensi al caso di un consolidato fiscale).

Una possibile opzione era quella di consentire la applicazione diretta dei principi contabili internazionali per le small e medium entity, tra l'altro di rara applicazione in ambito Europeo. Tuttavia, tale opzione è stata rigettata in quanto tali principi contengono requisiti di riconoscimento e misurazione diversi dagli standard internazionali ordinari e questo avrebbe comportato differenze di reporting tra la capogruppo e le controllate. Piuttosto, le entità avevano espresso la preferenza per adottare un omogeneo framework di riconoscimento e misurazione delle poste caratterizzato però da un ridotto numero di requisiti di informativa rispetto a quanto richiesto alla controllante per la redazione dei suoi bilanci.

3. L'IFRS 19 e il relativo processo di standard setting

Nel mese di luglio 2021, lo IASB ha pubblicato un exposure draft "Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures", fornendo sei mesi alle parti interessate per fornire commenti. Allo stesso tempo sono state organizzate 24 eventi con diverse tipologie di parti interessate per raccogliere feedback. Nel corso del 2022 lo IASB ha iniziato a considerare i feedback ricevuti dalle parti interessate.

Generalmente, il messaggio principale ricevuto dalle parti interessate a seguito del periodo di commenti è stato di supporto per le proposte il cui obiettivo è ridurre i costi e semplificare la predisposizione del bilancio. Tuttavia, l'ambito di applicazione delle proposte aveva sollevato diversi pareri discordanti; in particolare, taluni avevano suggerito di estendere la possibilità di applicare le proposte ad una popolazione più estesa di entità, sebbene vi fossero posizioni differenti su quali fossero le ulteriori entità che dovessero poter beneficiare di questi requisiti di informativa ridotti.

Ulteriori commenti sono stati ricevuti su talune proposte di informativa senza nessuna particolare concentrazione tematica; un aspetto segnalato è la predilezione per l'utilizzo del medesimo linguaggio presente negli IFRS Accounting Standards (anche solo "IFRS") ordinari allorché il medesimo requisito di informativa veniva riproposto nello standard in corso di predisposizione.

Considerati tutti i commenti ricevuti, lo IASB ha ridefinito il contenuto delle proposte per la predisposizione del testo finale nel corso di 11 sedute tenutesi tra aprile 2022 e giugno 2023. Come sopra indicato, nel mese di maggio 2024 è stato pubblicato l'IFRS 19. L'IFRS 19 chiarisce che la sua applicazione consente ad un'entità solamente di considerare requisiti d'informativa ridotti, mentre i requisiti di riconoscimento, misurazione iniziale e

successiva, nonché di cancellazione, saranno i medesimi contenuti negli IFRS di riferimento. Viene posta un'eccezione per le entità che applicano l'IFRS 8 *Operating Segments*, l'IFRS 17 *Insurance Contracts* e lo IAS 33 *Earnings per Share*, per questi infatti non vi sono riduzioni d'informativa in tutti i casi. Inoltre, viene indicato che il principio generale della rilevanza dell'informazione finanziaria resta valido anche per l'informativa prevista dall'IFRS 19; pertanto, se un requisito d'informativa contenuto nell'IFRS 19 non è rilevante, la entità potrà scegliere di omettere la corrispondente informativa. Del pari, se un'entità ritiene di dovere fornire ulteriore informativa per rispettare gli obiettivi di un bilancio IFRS, la stessa potrà integrare l'informativa prevista dall'IFRS 19.

Con particolare riferimento allo scopo lo IASB ha confermato che un'entità potrà applicare il contenuto nel nuovo standard allorquando è una controllata alla fine dell'esercizio di riferimento, la stessa non ha rilevanza pubblica, e la sua controllante ultima o intermedia predispone un bilancio consolidato che rispetta il contenuto di tutti gli IFRS ed è pubblicamente disponibile per gli utilizzatori.

Un'entità ha rilevanza pubblica se:

- i suoi strumenti di debito o di capitale sono pubblicamente negoziati su un mercato o è in procinto di emettere tali strumenti per la negoziazione su un mercato (una borsa valori nazionale o estera o un mercato over-the-counter, compresi i mercati locali e regionali); oppure
- detiene attività a titolo fiduciario per un ampio gruppo di soggetti esterni come una delle sue attività di business principali (ad esempio, banche, cooperative di credito, compagnie assicurative, intermediari di valori mobiliari, fondi comuni di investimento e banche di investimento spesso soddisfano questo secondo criterio).

L'IFRS 19 chiarisce che talune entità potrebbero detenere attività a titolo fiduciario seppure al di fuori del loro settore di attività principale (ad esempio, agenzie di viaggio ed immobiliari), in questi casi l'IFRS 19 chiarisce che questo non le rende delle entità a rilevanza pubblica.

Con riferimento ai requisiti di informativa derivati dai singoli standard, nei mesi di aprile e maggio 2023, lo IASB ha considerato i singoli riscontri dalle parti interessate per definire il testo finale dei requisiti da aggiungere nel nuovo standard. Infine, giova ricordare che sono state già effettuate le dovute considerazioni con riferimento alle modifiche che saranno apportate per effetto della sostituzione dello IAS 1 con il nuovo principio IFRS 18 "General Disclosure Standard" la cui emissione è avvenuta ad aprile 2024. Sono infatti previste due sezioni in allegato all'IFRS 19 sia nel caso in cui l'entità applichi ancora lo IAS 1 sia che applichi l'IFRS 18.

4. Elezione e prima applicazione dell'IFRS 19

L'IFRS 19 prevede che un'entità che sceglie di applicare i requisiti di informativa ridotti, può successivamente decidere di interromperne l'applicazione e tornare ad un regime di informativa piena secondo gli IFRS. Inoltre, viene prevista la ripetuta applicazione del principio anche nei casi in cui si sceglie di tornare ad un regime di informativa piena.

Qualora un'entità decida di applicare l'IFRS 19 per il bilancio in corso di predisposizione ma non lo ha applicato per la redazione del bilancio dell'esercizio precedente, dovrà presentare l'informativa comparativa per tutti gli ammontari previsti nel

bilancio in chiusura a meno che l'IFRS 19 o un altro IFRS permette o richiede diversamente. Questa informativa dovrà essere integrata all'occorrenza da ulteriore narrative se necessaria per la comprensione delle informazioni del bilancio in chiusura.

Qualora un'entità che ha applicato l'IFRS 19 per la predisposizione dei bilanci degli esercizi precedenti decida, o non ha più la facoltà, di applicare l'IFRS 19 per la predisposizione del bilancio in corso che continua ad essere redatto secondo gli IFRS, si dovranno fornire le informazioni comparative per tutti gli ammontari previsti nel bilancio in chiusura a meno che un altro IFRS permette o richiede diversamente. Anche in questo caso, l'informativa dovrà essere integrata all'occorrenza da ulteriore narrative se necessaria per la comprensione delle informazioni del bilancio in chiusura senza potere invocare la circostanza per cui l'IFRS 19 consentiva di omettere talune disclosure.

Sono previste agevolazioni anche per entità che adottano per la prima volta gli IFRS e possono invocare l'utilizzo dell'IFRS 19 facendo riferimento ai requisiti di informativa in esso contenuti anche in caso di prima adozione degli IFRS.

L'IFRS 19 può essere applicato per i bilanci a partire dalla data del 1° gennaio 2027, l'adozione anticipata è consentita (salvo la finalizzazione in Europa del processo di endorsement nella normativa contabile di riferimento). In sede di prima adozione, un'entità dovrà presentare l'informativa comparativa per tutti gli ammontari previsti nel bilancio in chiusura a meno che l'IFRS 19 o un altro IFRS permette o richiede diversamente.

5. Sintesi

Il presente breve contributo ha descritto il processo seguito dallo IASB per realizzare un ulteriore obiettivo nell'ambito del generale progetto di migliorare l'informativa aziendale attraverso la focalizzazione sulle informazioni rilevanti e la rimozione di quelle non utili agli utilizzatori.

In base al nuovo principio internazionale IFRS 19, una controllata di un'entità che predispose un bilancio consolidato in accordo con i principi internazionali potrà optare per fornire un'informativa di bilancio più snella, ridotta rispetto a quella della sua controllante. Questa entità non utilizzerà gli standard ordinari con i relativi requisiti per definire la informativa di bilancio a meno di poche eccezioni; dovrà invece utilizzare solo lo standard in esame e su di questo costruire l'informativa applicando i normali processi di materialità.

Sarà interessante comprendere se e come queste proposte saranno implementate in Italia dove, comunque, il bilancio è storicamente stato visto come un documento a sé stante di natura e portata legale. Appare comunque evidente come l'IFRS 19 possa rappresentare per le entità che potranno applicarlo un utile modo per ridurre il costo dell'informazione finanziaria; a tale proposito sarà interessante considerare nell'ambito del processo di endorsement dell'EFRAG le considerazioni che saranno fatte nella predisposizione della sezione dell'analisi presunta degli effetti dei nuovi requisiti.